

Centro Studi Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli - Viale Antonio Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email info@cafassoefigli.it

Napoli, li 25 novembre 2004

Circolare informativa n° 31/2004

A tutte le Aziende Assistite
Loro sedi

Scadenario contrattuale

Nel complesso mondo del lavoro e nell'ambito dell'intero panorama di riferimento, con il passare degli anni, ha assunto un ruolo sempre più cogente l'aspetto della retribuzione ma, soprattutto del dettato contrattuale in applicazione.

Infatti, dagli inizi degli anni novanta e via via negli ultimi due lustri, tutte le norme connesse a qualsivoglia eventuale agevolazione contributiva, talvolta anche di natura fiscale, indicavano quale conditio il rispetto integrale del dettato contrattuale di riferimento.

Nello spirito e nella ormai consolidata ottica di approfondimento ma anche di aggiornamento, ritenevamo importante aggiungere alla nostra consueta rassegna uno spazio dedicato alle eventuali modifiche retributive della contrattualistica nazionale di maggior riferimento.

Qui di seguito, pertanto, Vi elenchiamo le modifiche contrattuali che avranno efficacia dal periodo di paga riferito al prossimo mese di **dicembre 2004**:

IGIENE AMBIENTALE - Aziende private

Indennità di mensa

Unitamente alle competenze relative al mese di dicembre 2004, ai dipendenti cui non compete il buono pasto (in quanto l'azienda fornisce il pasto o riconosce il relativo costo) spetta la quarta e ultima tranche - pari ad € 107,00 - di compenso forfettario, in misura fissa per tutti i livelli, non frazionabile.

Il compenso viene corrisposto ai dipendenti assunti a tempo indeterminato o determinato di durata almeno pari a 12 mesi, che siano in forza al 30 aprile 2003 nonché al 31 dicembre 2004 (le frazioni di mese pari o superiori a 16 giorni sono considerate mese intero).

Il compenso forfettario non è utile ai fini di alcun istituto legale o contrattuale, compreso il T.F.R., ed è proporzionalmente ridotto per il personale a tempo parziale in relazione alla ridotta prestazione lavorativa.

In ogni caso di passaggio alle dipendenze da una ad altra azienda nel periodo di cui sopra, al lavoratore spetta la tranche suddetta, fermo restando il possesso dei requisiti temporali. Gli oneri retributivi sono a carico dei distinti datori di lavoro, che corrisponderanno il compenso forfettario in misura direttamente proporzionale ai mesi di servizio prestato nel periodo.

Quattordicesima mensilità

Nell'ambito delle trattative per la definizione del nuovo c.c.n.l. 30 aprile 2003, le Parti (FISE e FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL-CISAL) col verbale di accordo **29 luglio 2004**, hanno introdotto una nuova disciplina dell'istituto della quattordicesima mensilità.

La nuova regolamentazione decorre dal 1° gennaio 2004 e sostituisce integralmente quella contenuta nel verbale di accordo 13 gennaio 2004, punto 5).

Entro il 15 luglio di ogni anno viene corrisposta a tutti i dipendenti in servizio una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale in vigore al 1° luglio, con esclusione dell'E.d.r. confederale e dell'indennità di cui all'art. 30, lett. j) (*).

Il periodo di riferimento per determinare la misura spettante di quattordicesima è 1° agosto-31 luglio.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del suddetto periodo, la quattordicesima è calcolata sulla retribuzione globale in atto alla data della cessazione.

In caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, al dipendente spettano tanti dodicesimi di quattordicesima quanti sono i mesi di servizio prestato (a tal fine le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori).

Ai dipendenti in servizio alla data del 29 luglio 2004 che entro il 15 luglio 2004 maturino - nel periodo 1° agosto 2003-31 luglio 2004 - 12 mesi di servizio, compete l'intera misura della quattordicesima mensilità in pagamento entro il 15 luglio 2004.

Nel caso di rapporto di lavoro iniziato nel corso del periodo 1° agosto 2003-31 luglio 2004, con durata inferiore a 12 mesi, la quattordicesima spetta pro quota, secondo le indicazioni suddette.

(*) Indennità di €40,00 mensili, per 12 mensilità, spettante, a decorrere dal 1° giugno 2004, ai conduttori e manutentori con patente di 1° grado generale che siano addetti a turni avvicendati e continui, con compiti di guida e controllo del personale del turno.

LAPIDEI - Aziende artigiane

Previdenza integrativa

La procedura per la raccolta della quota una tantum a carico delle imprese per l'adesione al Fondo Artifond prevede il versamento di un'una tantum (€ 5,00), detratta dall'importo forfettario "una tantum" stabilito dall'accordo di rinnovo 28 luglio 2004, nel corso del mese successivo alla corresponsione della 1^a tranche di questo (prevista con la retribuzione di novembre 2004), rispettando i termini relativi ai normali obblighi contributivi (giorno 16 del mese successivo).

Questo rappresenta la quota di iscrizione a carico del datore di lavoro finalizzata alla copertura delle spese di costituzione e gestione dei fondi pensione e con ciò si intende assolto l'obbligo di versamento della quota di iscrizione stabilita dall'accordo istitutivo 11 febbraio 1999 o da eventuali altri accordi istitutivi dei fondi di previdenza regionali previsti dalla lett. F) dell'accordo interconfederale 17 marzo 2004 (detto importo non è dovuto per i lavoratori per i quali sia stata già versata la quota di adesione al Fondo).

Le imprese che non aderiscono al versamento di cui sopra sono comunque tenute al pagamento al lavoratore dell'intera una tantum ove stabilita in sede contrattuale e mantengono l'obbligo del pagamento della quota di iscrizione (€ 10,33).

LAVANDERIE - Aziende artigiane

Previdenza integrativa

La procedura per la raccolta della quota una tantum a carico delle imprese per l'adesione al Fondo Artifond prevede il versamento di un'una tantum (€ 5,00), detratta dall'importo forfettario "una tantum" stabilito dall'accordo di rinnovo 6 settembre 2004, nel corso del mese successivo alla corresponsione della 1^a tranche di questo (prevista con la retribuzione di novembre 2004), rispettando i termini relativi ai normali obblighi contributivi (giorno 16 del mese successivo).

Questo rappresenta la quota di iscrizione a carico del datore di lavoro finalizzata alla copertura delle spese di costituzione e gestione dei fondi pensione e con ciò si intende assolto l'obbligo di versamento della quota di iscrizione stabilita dall'accordo istitutivo 11 febbraio 1999 o da eventuali altri accordi istitutivi dei fondi di previdenza regionali previsti dalla lett. F) dell'accordo interconfederale 17 marzo 2004 (detto importo non è dovuto per i lavoratori per i quali sia stata già versata la quota di adesione al Fondo).

Le imprese che non aderiscono al versamento di cui sopra sono comunque tenute al pagamento al lavoratore dell'intera una tantum ove stabilita in sede contrattuale e mantengono l'obbligo del pagamento della quota di iscrizione (€ 10,33).

METALMECCANICA - Aziende artigiane

Previdenza integrativa

La procedura per la raccolta della quota una tantum a carico delle imprese per l'adesione al Fondo Artifond prevede il versamento di un'una tantum (€ 5,00), detratta dall'importo forfettario "una tantum" stabilito dall'accordo di rinnovo 23 luglio

2004, nel corso del mese successivo alla corresponsione della 1^a tranche di questo (prevista con la retribuzione di novembre 2004), rispettando i termini relativi ai normali obblighi contributivi (giorno 16 del mese successivo).

Questo rappresenta la quota di iscrizione a carico del datore di lavoro finalizzata alla copertura delle spese di costituzione e gestione dei fondi pensione e con ciò si intende assolto l'obbligo di versamento della quota di iscrizione stabilita dall'accordo istitutivo 11 febbraio 1999 o da eventuali altri accordi istitutivi dei fondi di previdenza regionali previsti dalla lett. F) dell'accordo interconfederale 17 marzo 2004 (detto importo non è dovuto per i lavoratori per i quali sia stata già versata la quota di adesione al Fondo).

Le imprese che non aderiscono al versamento di cui sopra sono comunque tenute al pagamento al lavoratore dell'intera una tantum ove stabilita in sede contrattuale e mantengono l'obbligo del pagamento della quota di iscrizione (€ 10,33).

METALMECCANICA - Aziende industriali

Minimi tabellari

<i>Livelli</i>	<i>Minimo contrattuale</i>	<i>E.d.r. confederale</i>	<i>Indennità di funzione</i>	<i>Elemento retributivo</i>	<i>Totale</i>
7Q	1.595,89	10,33	114,00	-	1.720,22
7	1.595,89	10,33	-	59,39	1.665,61
6	1.476,08	10,33	-	-	1.486,41
5S	1.375,47	10,33	-	-	1.385,80
5	1.297,56	10,33	-	-	1.307,89
4	1.220,80	10,33	-	-	1.231,13
3	1.175,50	10,33	-	-	1.185,83
2	1.080,75	10,33	-	-	1.091,08
1	995,60	10,33	-	-	1.005,93

PROPRIETARI DI FABBRICATI - Dipendenti

Ferie

Il D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che deve essere effettivamente fruito un periodo minimo di ferie pari a 4 settimane nell'anno (sostituito con la relativa indennità per ferie non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro). Restano disponibili per diversi accordi fra le parti soltanto le eccedenze.

In considerazione di ciò viene fissato al 31 dicembre 2004 il termine ultimo per la fruizione delle ferie maturate al 30 aprile 2003.

SERVIZI ASSISTENZIALI - Uneba

Minimi tabellari

Livelli	Minimo contrattuale	Indennità di funzione	Totale
Q	1.491,15	100,00	1.591,15
1	1.402,39	-	1.402,39
2	1.322,51	-	1.322,51
3 S	1.224,87	-	1.224,87
3	1.180,49	-	1.180,49
4 S	1.118,36	-	1.118,36
4	1.082,86	-	1.082,86
5 S	1.065,10	-	1.065,10
5	1.038,48	-	1.038,48
6 S	1.011,85	-	1.011,85
6	985,22	-	985,22
7	914,21	-	914,21

SERVIZI DI PULIZIA - Aziende artigiane

Previdenza integrativa

La procedura per la raccolta della quota una tantum a carico delle imprese per l'adesione al Fondo Artifond prevede il versamento di un'una tantum (€ 5,00), detratta dall'importo forfettario "una tantum" stabilito dall'accordo di rinnovo 29 luglio 2004, nel corso del mese successivo alla corresponsione della 1^a tranche di questo (prevista con la retribuzione di novembre 2004), rispettando i termini relativi ai normali obblighi contributivi (giorno 16 del mese successivo).

Questo rappresenta la quota di iscrizione a carico del datore di lavoro finalizzata alla copertura delle spese di costituzione e gestione dei fondi pensione e con ciò si intende assolto l'obbligo di versamento della quota di iscrizione stabilita dall'accordo istitutivo 11 febbraio 1999 o da eventuali altri accordi istitutivi dei fondi di previdenza regionali previsti dalla lett. F) dell'accordo interconfederale 17 marzo 2004 (detto importo non è dovuto per i lavoratori per i quali sia stata già versata la quota di adesione al Fondo).

Le imprese che non aderiscono al versamento di cui sopra sono comunque tenute al pagamento al lavoratore dell'intera una tantum ove stabilita in sede contrattuale e mantengono l'obbligo del pagamento della quota di iscrizione (€ 10,33).

STUDI PROFESSIONALI - Consilp - Cipa - Tecnici

Assistenza integrativa

Con l'obiettivo di rendere comunque operativa l'attività della Cassa di assistenza sanitaria supplementare (C.A.DI.PROF.) - tenuto conto che la convenzione stipulata con l'INPS sarà operante dal 1° gennaio 2005 - le Parti hanno stabilito che i datori di lavoro devono effettuare, entro il 31 agosto 2004, un versamento "una tantum" di € 24,00 per ogni dipendente (sul conto corrente bancario della Cassa).

L'importo è determinato pro quota in relazione all'anzianità del lavoratore maturata nel periodo 1° marzo 2002-30 giugno 2004 e per i soli dipendenti in forza al 28 luglio 2004.

Dal 1° luglio 2004, la contribuzione del datore di lavoro è di € 13,00 mensili per ogni dipendente, per 12 mensilità.

Per il periodo 1° luglio 2004-31 dicembre 2004, deve essere effettuato un versamento in due tranches di pari importo (€ 39,00 per dipendente), la prima entro il 30 settembre 2004 e la seconda entro il 31 dicembre 2004.

Il versamento viene riproporzionato in relazione ai mesi di lavoro prestato nel caso di assunzione o cessazione del rapporto nel corso del periodo suddetto (le frazioni uguali o superiori a 15 giorni sono considerate mese intero).

Per i dipendenti assicurati dal 1° luglio 2004, la Cassa erogherà la prestazioni dal 1° gennaio 2005, per gli assunti dopo il 30 giugno 2004 il diritto alla prestazione sorge dopo 6 mesi dall'iscrizione alla Cassa.

Dal 1° gennaio 2005, il versamento avverrà tramite il modello F24.

TERZIARIO - Confcommercio

Minimi tabellari

<i>Livelli</i>	<i>Minimo contrattuale</i>	<i>Indennità contingenza</i>	<i>Terzo elemento</i>	<i>Indennità di funzione</i>	<i>Totale</i>
1Q	1.247,33	540,37	2,07	180,76	1.970,53
1	1.123,59	537,52	2,07	-	1.663,17
2	971,92	532,54	2,07	-	1.506,53
3	830,72	527,90	2,07	-	1.360,69
4	718,46	524,22	2,07	-	1.244,74
5	649,11	521,94	2,07	-	1.173,12
6	582,75	519,76	2,07	-	1.104,57
7	504,09	517,51	2,07	-	1.023,67

TURISMO - Confcommercio - Agenzie di viaggio

Minimi tabellari

Livelli	Minimo contrattuale	Indennità contingenza	Indennità di funzione	Totale
QA	1.145,83	542,70	46,48	1.735,01
QB	1.025,72	537,59	41,32	1.604,62
1	919,67	536,71	-	1.456,38
2	799,57	531,59	-	1.331,16
3	727,27	528,26	-	1.255,53
4	659,65	524,94	-	1.184,59
5	588,55	522,37	-	1.110,92
6S	547,72	520,64	-	1.068,36
6	532,58	520,51	-	1.053,09
7	468,45	518,45	-	986,90

Indennità di vacanza contrattuale

In applicazione del punto 2 del Protocollo 23 luglio 1993, a decorrere dal 1° dicembre 2004 a tutti i lavoratori dei settori sottoindicati spetta - verificandosi i presupposti per l'applicazione del citato Protocollo - l'indennità di vacanza contrattuale:

Settore contrattuale	% dell'inflazione programmata (*)
Formazione professionale	30

(*) Si fa presente che il tasso di inflazione programmata per il 2004 è determinato dal Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2004-2007, deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2003, in misura pari all'1,7%.

Ci auguriamo che la introduzione di questo nuovo spazio di aggiornamento trovi riscontro nelle esigenze della clientela tutta.

Con i nostri più cordiali saluti.

Centro Studi Cafasso